



ORDINE DEGLI

Psicologi

della Regione Emilia-Romagna

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)

2015 – 2017

Adottato in data 19/03/2015 con deliberazione n. 31 dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna.

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente".




Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Amministrazione

L'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna è Ente Pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale ed è attualmente soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia. L'Ordine medesimo è stato istituito dalla L. n. 56/1989 che, all'art. 12, comma 2, attribuisce al Consiglio Regionale le seguenti funzioni:

- a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
- b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
- c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
- f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;
- h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
- i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;
- l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.



La struttura organizzativa dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna è sintetizzata attraverso il seguente organigramma:





1. Le principali novità

Il presente Piano è redatto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e viene approvato a seguito della Delibera del 21.10.2014 con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha chiarito che tale normativa deve ritenersi applicabile anche agli Ordini Professionali.

In particolare, prendendo atto di tale orientamento, l’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna ha provveduto alla realizzazione sul proprio sito web della sezione “Amministrazione Trasparente” articolandola secondo il modello riportato nell’Allegato al D.Lgs. n. 33/2013 nonché alla nomina del Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione¹. Per l’adempimento dei compiti allo stesso assegnati, il Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione si rapporta con il Presidente ed i Consiglieri, con tutto il personale dell’Ufficio di Segreteria e con i consulenti legali e fiscali dell’Ordine.

Tali soggetti partecipano, per quanto di rispettiva conoscenza e competenza, al processo di attuazione ed aggiornamento del presente Piano.

2. Procedimento di elaborazione e approvazione del Programma

Il Presente Programma ha validità triennale ed entra in vigore a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine.

Può essere sottoposto a revisione o adeguamento in caso di necessità di tipo organizzativo o in caso di mutamenti normativi sopravvenuti. In ogni caso, ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 è soggetto a aggiornamento con cadenza annuale.

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il presente programma è comunicato ai diversi soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

¹ Come indicato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, non essendovi tra il personale dipendente dell’ente alcuna figura di livello dirigenziale, il Responsabile è stato individuato nel Consigliere Segretario.



4. Processo di attuazione del programma

Attualmente, la sezione Amministrazione Trasparente contenuta nel sito web dell'Ente riporta i seguenti dati:

- atti generali di cui all'art. 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 33/2013;
- informazioni sugli organi di indirizzo politico previste dall'art. 13, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013;
- informazioni sull'articolazione degli Uffici di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 33/2013;
- numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica dell'Ente di cui all'art. 13, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013;
- riferimenti alla contrattazione collettiva ed integrativa applicabile al personale dell'Ente di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 33/2013;
- bandi di concorso pubblicati dall'Ente secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013;
- bilanci di esercizio a partire dal 2009 secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 33/2013;
- canoni di locazione pagati dall'Ente secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 33/2013;
- IBAN dell'Ente secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 33/2013

Si prevede di procedere alla pubblicazione dei seguenti ulteriori dati nel più breve tempo possibile, mano a mano che saranno disponibili e o elaborati e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2015:

- Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;



- Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- Curricula Consiglieri e collaboratori;
- Indicatore di tempestività dei pagamenti

Si prevede, infine, di procedere alla pubblicazione delle informazioni di seguito elencate entro il 31 dicembre 2015 se verrà confermata l'applicabilità all'Ordine della normativa in esame:

- Monitoraggio dei tempi procedurali di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013 (*è necessario procedere all'elaborazione dei dati*);
- Tipologie di procedimento di cui all'art. 35, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013 (*è necessario elaborare un riepilogo chiaro e ragionato dei procedimenti e delle relative fasi*);
- Compensi a Consiglieri e Collaboratori di cui agli artt. 13, 14 e 15 del D.Lgs. n. 33/2013 (*è necessario chiarire l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione*);
- Controlli sulle Imprese di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 (*è necessario comprenderne la portata e verificare se l'obbligo possa ridursi alla richiesta del DURC*);
- Provvedimenti degli Organi di indirizzo politico-amministrativo (*è necessario chiarire modalità e ambito oggettivo di applicazione*).

Gli ulteriori dati di cui il D.Lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione non sono presenti nelle elencazioni sopra riportate o perché non esistenti (sia al momento attuale es. concessioni, sovvenzioni ecc. sia in assoluto es. Enti pubblici vigilati, Società partecipate, Enti di diritto privato controllati; opere pubbliche, informazioni ambientali ecc.) o in forza dell'esonero di cui al D.L. n. 101/2013 (es. Piano della Performance, Relazione sulla performance, Ammontare complessivo dei premi erogati ai dipendenti, benessere organizzativo).



5. Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"

L'Amministrazione nel corso del 2015 intende adottare il seguente strumento di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul sito Internet:

- GoogleAnalytics

6. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Al sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato fin d'ora nel Presidente dell'Ordine, che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

7. "Dati ulteriori"

L'Amministrazione, anche per il tramite del responsabile della trasparenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, può individuare ulteriori dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale.